



## *Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 53 sulla disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 279 del 19 novembre 2014, concernente il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e, in particolare l'articolo 8 che modifica i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

**VISTO** il decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 5, che interviene sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 20 dicembre 2016 al foglio n. 1-4599;

**VISTO** il decreto direttoriale 490/AGP del 13 gennaio 2017, recante *“Circolare operativa adottata dalla ex Direzione generale degli affari generali e del personale in attuazione dell'articolo 9 del D.M. n. 343/2016”*;

**VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, adottato con decreto ministeriale n. 24 del 31 gennaio 2020, che, in materia di incarichi istituzionali ed extraistituzionali, individua una serie di modifiche da apportare alla Circolare operativa adottata dalla ex Direzione generale degli affari generali e del personale in attuazione del decreto ministeriale n. 343/2016;

**RITENUTO** di dover provvedere a modificare il decreto ministeriale 343 del 29 novembre 2016, al fine di tener conto delle intervenute modifiche normative e della riorganizzazione del Ministero;

EMANA il seguente decreto recante

**Modifiche alla direttiva sui criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali del personale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**Articolo 1**

***(Modifiche all'articolo 1)***

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016 è sostituito dal seguente:

“1. La presente Direttiva, in applicazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introduce criteri guida per l'attuazione della disciplina in materia di incarichi istituzionali ed extraistituzionali, di comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della Funzione Pubblica e di pubblicazioni sul sito istituzionale ai fini della trasparenza.”.

**Articolo 2**

***(Modifiche all'articolo 5)***

1. All'articolo 5, del decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016 è aggiunto il seguente comma:

“4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 56-bis, della legge n. 662/1996, ai dipendenti pubblici in part-time pari o inferiore al 50% iscritti in albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche.”.

**Articolo 3**

***(Modifiche all'articolo 8)***

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016 è sostituito dal seguente:

“2. Fatta esclusione per le ipotesi di cui alla lettera a), sub bb), ff), e alla lettera b), il dipendente è tenuto a notificare l'Amministrazione dell'intenzione di intraprendere uno degli incarichi o attività di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettendo, almeno 10 giorni prima del suo avvio, una informativa, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, alla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, che verifica, con il supporto della struttura di assegnazione dell'interessato, se esistono cause preclusive allo svolgimento dell'attività.”.

**Articolo 4**

***(Modifiche all'articolo 9)***

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016 è sostituito dal seguente:

“1. Il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità assoluta deve presentare domanda di autorizzazione secondo la procedura definita con specifica circolare operativa predisposta dalla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.”.

**Articolo 5**

***(Modifiche all'articolo 10)***

1. All'articolo 10 del decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Il conferimento degli incarichi, quale strumento di arricchimento del bagaglio professionale dei dipendenti, è effettuato garantendo il rispetto dei principi di pari opportunità, della parità di genere e di rotazione degli incarichi, quale misura di prevenzione della corruzione.

3. Al fine di garantire l'effettività nell'applicazione del principio di rotazione, lo stesso incarico non può essere conferito al medesimo soggetto per più di due volte. Parimenti, incarichi della stessa tipologia non potranno essere attribuiti al medesimo soggetto per più di due volte consecutive. Al fine del successivo conferimento di nuovi incarichi della stessa tipologia ai soggetti a cui siano stati precedentemente conferiti dovrà decorrere un congruo lasso di tempo pari ad almeno sei mesi.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti, previa verifica dell'assenza delle competenze richieste all'interno dell'Amministrazione e nel rispetto del principio di rotazione e diversificazione, a soggetti esterni al Ministero. In tal caso, non potranno essere conferiti contemporaneamente più incarichi al medesimo soggetto.

5. È precluso il conferimento dell'incarico a soggetti esterni al Ministero che svolgano o abbiano svolto, direttamente per conto del Ministero o per il tramite di enti o società *in house* del Ministero, attività istruttoria o di consulenza nell'ambito del settore di attività interconnesso all'incarico.

6. Non possono essere conferiti al personale dipendente del Ministero incarichi che implicino lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle svolte nell'Ufficio di appartenenza.

7. La Direzione Generale delle Politiche per l'Innovazione, il Personale e la Partecipazione, regola lo svolgimento degli interpellati volti al conferimento di incarichi istituzionali in modo da assicurare il rispetto da parte di tutte le strutture del Ministero dei principi di cui al presente articolo.”.

#### **Articolo 6**

##### ***(Modifiche all'articolo 11)***

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016 è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo e previo espletamento di apposita procedura di interpello, secondo la procedura definita con specifica circolare operativa predisposta dalla Direzione Generale delle Politiche per l'Innovazione, il Personale e la Partecipazione, l'incarico al dipendente è conferito, dai Capi Dipartimento e da ciascun Direttore Generale nell'ambito delle proprie competenze.”.

2. L'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016 è abrogato.

#### **Articolo 7**

##### ***(Inserimento del Capo IV-bis – Comunicazioni obbligatorie)***

1. Dopo il Capo IV – Conferimento di incarichi istituzionali – è inserito il seguente capo:  
**“IV-bis - Comunicazioni obbligatorie**

#### **Articolo 11-bis**

##### ***(Obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica)***

1. In ossequio al disposto dell'articolo 53, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il provvedimento di conferimento dell'incarico istituzionale o di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale, anche a titolo gratuito, a dipendenti del Ministero è trasmesso dalla struttura ministeriale da cui è stato assunto tempestivamente, e comunque entro 5 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione al fine della comunicazione telematica al Dipartimento della funzione pubblica. L'atto deve esplicitare l'oggetto dell'incarico e il compenso lordo, ove previsto.

2. In ossequio al disposto dell'articolo 53, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione provvede a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione

pubblica, per ogni dipendente e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi erogati dal Ministero o della cui erogazione sia pervenuta comunicazione dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di consentire il corretto adempimento di tale obbligo le strutture del Ministero, che ne dispongano, forniscono, entro 5 giorni dalla richiesta, i suddetti dati alla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.

3. Con circolare operativa adottata dalla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione vengono disciplinate in maniera puntuale le procedure volte a dare attuazione al presente articolo.

#### **Articolo 11-ter**

##### ***(Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale)***

1. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione pubblica sul sito istituzionale del Ministero l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. A tal fine, le altre strutture del Ministero trasmettono, all'atto della loro acquisizione e, comunque, entro 5 giorni dalla richiesta formulata dalla suddetta Direzione Generale, i dati in loro possesso.”

#### **Articolo 8**

##### ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente decreto modifica ed integra il decreto ministeriale n. 343 del 29 novembre 2016, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione di primo livello – “Disposizioni Generali” – sottosezione di secondo livello – “Atti generali”.
2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Sergio Costa